

VITTORIO PARLATO

IL VICARIATO DI TESSALONICA (IV-VII SEC.) (*)

(*) *Questo articolo è destinato agli « Scritti in onore di Pietro Gismondi ».*



SOMMARIO: 1. Costituzione del vicariato nel IV secolo. — 2. Natura dei poteri attribuiti al vicario. — 3. Parallelismo scritturistico dei poteri del vicario. — 4. Contenuto dei poteri e prerogative vicariali. — 5. Permanenza della funzione vicaria legata al 'vinculum communionis' con Roma. — 6. Confronto con il vicariato di Arles.

1. L'Illirico, comprendente le diocesi civili della Macedonia e della Dacia, durante il quarto secolo, fece parte della Prefettura d'Italia, prima di essere unito, nel 379, all'Impero d'Oriente.

L'aver appartenuto, politicamente, all'Occidente, proprio nel periodo in cui si istituzionalizzava l'organizzazione ultradiocesana della Chiesa, legata, in larga misura, alla ripartizione territoriale civile, fa sì che l'Illirico dipenda ecclesiasticamente dal patriarcato romano ⁽¹⁾. Questa dipendenza si protrarrà anche nei secoli successivi, e i pontefici, sia per impedire che quella regione si orientasse verso Costantinopoli, sia per mantenervi la loro giurisdizione patriarcale, conferiscono speciali poteri al vescovo di Tessalonica, città capo-luogo della diocesi civile della Macedonia prima e, poi, della nuova prefettura dell'Illirico, parte dell'Impero d'Oriente ⁽²⁾.

La creazione di una giurisdizione ultra-metropolitana, vicaria di Roma, nell'intento dei papi, doveva rispondere a due finalità: onorare e promuovere ecclesiasticamente Tessalonica per avvicinarla a Costantinopoli, che proprio in quegli anni cercava di realizzare la sua posizione primaziale, in modo da far sentire i

(1) *Storia della Chiesa dalle origini fino ai nostri giorni*, a cura di A. FLICHE e V. MARTIN, versione it. diretta da A. P. FRUTAZ, vol. IV, Torino 1972, p. 197 s. e 306 s.

(2) J. GAUDEMET, *L'Eglise dans l'empire romaine, IV et V siècle*, Paris 1958, p. 403 ss.

vescovi di Tessalonica pari, se non superiori, a quelli di Costantinopoli, e quindi meglio resistere alle tentazioni e inviti di soggiacere alla loro sfera d'influenza e di potere⁽³⁾, e dall'altra costituire una giurisdizione ultrametropolitana in un territorio troppo lontano da Roma per essere governato direttamente; una giurisdizione che però avesse le caratteristiche di precarietà e di specifica subordinazione ai papi.

Il vicario aveva necessità dell'appoggio pontificio per difendere l'influenza romana in quelle zone rivendicate dalla cattedra constantinopolitana. Una costituzione imperiale di Teodosio II⁽⁴⁾ poneva l'Illirico sotto la suprema giurisdizione del vescovo di Costantinopoli; solo l'intervento dell'imperatore d'Occidente Onorio, sollecitato da papa Bonifacio, sospese per qualche tempo la normativa imperiale⁽⁵⁾. Roma e Tessalonica così si aiutavano reciprocamente. Dalle numerose lettere pontificie del quinto e sesto secolo, a noi pervenute⁽⁶⁾, possiamo esaminare la natura e il contenuto di questi poteri e porli in relazione con analoghe e più limitate prerogative riconosciute o attribuite alla sede di Arles, posta a capo delle chiese della Gallia.

⁽³⁾ *Cod. theod.*, XVI, II, 45 (a. 421); *Storia* cit., n. 370, p. 320.

⁽⁴⁾ *Storia* cit., vol. V, Torino 1971, p. 108, n. 46; secondo la normativa vigente le questioni relative all'Illirico dovevano essere o risolte in loco dal vicario di Tessalonica o portate al papa. Sembra che nel 437 qualche vescovo dell'Illirico abbia tentato di eludere questa regola rivolgendosi direttamente a Costantinopoli. Papa Sisto III invia una lettera a Proclo vescovo di Costantinopoli intimandogli di considerare ribelli i vescovi illirici che si rivolgono a lui senza autorizzazione. Nonostante la lettera la prassi tuttavia continuò (*Storia* cit., vol. IV, n. 272, p. 259); sotto Giustiniano il patriarca Epifanio fece un altro tentativo per porre l'Illirico sotto la sua autorità accogliendo il ricorso di due vescovi greci contro l'elezione di Stefano a vescovo di Larissa in Tessaglia. Stefano fece ricorso a papa Bonifacio che in un concilio a ciò indetto fece leggere i decreti romani sulla giurisdizione del vicario in Illirico di cui la Tessaglia faceva parte (*Storia* cit., IV, n. 809, p. 676).

⁽⁵⁾ Ci è pervenuto il rescritto imperiale di Teodosio ad Onorio, riportato anche in *Acta Romanorum Pontificum a S. Clemente I ad Coelestinum III* (P. Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis, Fontes, series III, vol. I), Typis Polyglottis Vaticanis 1943, p. 834-835.

⁽⁶⁾ Negli *Acta Romanorum Pontificum* cit., contenente le lettere dei papi ai vescovi orientali dal 90 al 1198 troviamo 35 lettere in tutto dalla fine del IV alla metà del VII sec. relative al vicariato Illirico.

2. La natura di poteri precari e subordinati è evidentissima nelle lettere pontificie. Non si tratta di poteri e privilegi connessi ad una sede, sia essa legata in modo particolare alla predicazione petrina, all'importanza civile della città sede episcopale, né alla presenza per un certo tempo in quella cattedra di autorevolissimi vescovi come nel caso di Cartagine, retta da S. Cipriano⁽⁷⁾.

La potestà vicaria del vescovo di Tessalonica dipende unicamente, in linea di diritto, dalla volontà del romano pontefice; essa è concessa alle singole persone dei vescovi e deve essere rinnovata per ciascun nuovo vescovo e da ciascun nuovo papa.

In una prima lettera (fine del IV sec.) papa Siricio conferisce alcuni poteri ad Anisio, vescovo di Tessalonica⁽⁸⁾; nel 402 papa Innocenzo glieli rinnova scrivendo che condivide la scelta di lui come vicario, scelta fatta dai suoi venerati predecessori i papi Damaso e Siricio⁽⁹⁾.

In una successiva lettera a Rufo, nuovo vescovo di Tessalonica, papa Innocenzo scrive che è per ispirazione divina⁽¹⁰⁾ che egli affida la *sollicitudo* e la risoluzione delle controversie nelle chiese della Tessaglia, Acacia, Epiro, Creta, Dacia, Prevalia e Dardania confermando e precisando quei poteri che i papi precedenti⁽¹¹⁾ avevano attribuito ad Acolio e Anisio.

Papa Bonifacio, nel 419⁽¹²⁾, giustifica i poteri conferiti col fatto che già i precedenti pontefici avevano affidato a Rufo la

(7) GAUDEMET, *op. cit.*, p. 396 ss.

(8) In *Acta cit.*, n. 23, p. 78, circa i poteri di controllo sulla nomina dei vescovi si legge: « nulli licentia esset sine consensu tuo in Illirico episcopos ordinare praesumere ».

(9) In *Acta cit.*, n. 26, p. 85.

(10) In *Acta cit.*, n. 39, p. 108.

(11) « Arripi itaque, dilectissime frater, nostra vice per superscriptas Ecclesias, salvo eorum primatu, curam, et inter ipsos primates primus, quidquid eos ad nos necesse fuerit mittere, non sine tuo postulent arbitrato. Ita enim aut per tuam experientiam quid quid illud est finietur, aut tuo consilio ad non usque proveniendum esse mandamus », in *Acta cit.*, n. 39, p. 108.

(12) In *Acta cit.*, n. 45, p. 115 s. e n. 48, p. 122 s.

sollicitudo per le chiese situate nella Macedonia ed in Acaia. Le stesse motivazioni si trovano anche in una lettera di papa Leone, del 444⁽¹³⁾, ai vescovi dell'Illirico, in cui si precisa, inoltre, che l'obbedienza e la subordinazione non sono dovute al vescovo di Tessalonica in quanto tale, ma a lui come *vicarius papae*⁽¹⁴⁾.

Come accennavo prima, la scelta del vescovo di Tessalonica, come vicario per l'Illirico, non vuol trovare giustificazione né nell'importanza religiosa di quella sede episcopale, né nel ruolo civile di quella città capoluogo della prefettura dell'Illirico: i papi non accennano ad altro se non alla loro scelta discrezionale.

Sul piano religioso, invero, la sede episcopale di Tessalonica è di fondazione apostolica⁽¹⁵⁾ e la chiesa tessalonicense è una di quelle cui S. Paolo indirizza le sue epistole; non solo, ma dalla seconda lettera ai Corinti apprendiamo che le lettere inviate ai vescovi delle città più importanti dovevano, poi essere inviate alle altre comunità della provincia⁽¹⁶⁾, da cui si desume, implicitamente, un ruolo preminente di Tessalonica già nel primo secolo.

I papi pur attribuendo il vicariato al vescovo di Tessalonica e non alla sede per meglio sottolineare il disconoscimento del ruolo civile della città, nella realtà lo accettano. Quando Giustiniano, nel 535, volendo attribuire maggiore importanza a Skupi, sua città natale (che ricevette il nome di *Iustiniana Prima*), vi trasportò il prefetto dell'Illirico ed elevò il suo vescovo alla dignità di arcivescovo con giurisdizione sulla diocesi civile della Dacia, chiese al papa di conferire al novello arcivescovo la « vicaria »; la richiesta fu prontamente accolta⁽¹⁷⁾.

⁽¹³⁾ In *Acta* cit., n. 70, p. 181 ss.

⁽¹⁴⁾ « Non enim tam illi [vicario] obtemperabitur quam nobis [papae], qui hoc illi pro nostra sollicitudine per illas provincias cognoscitur commisse. In *Acta* cit., n. 70, p. 182.

⁽¹⁵⁾ F. DVORNIK, *Byzance et la primauté romaine*, Paris 1964, p. 25.

⁽¹⁶⁾ DVORNIK, *op. cit.*, p. 24.

⁽¹⁷⁾ *Storia* cit., vol. IV, n. 809, p. 676; Nov. XI e Nov. CXXXI.

Il carattere non strettamente personale della « vicaria » risulta, anche dal fatto che, al tempo dello scisma monotelita, quando i papi tolgono la 'communio' al vescovo tessalonicense, non affidano il vicariato ad altri⁽¹⁸⁾.

Completamente diversa è la giustificazione per i poteri vicari di Arles; alcuni vescovi (quelli di Marsiglia, di Vienne e di Arles) rivendicavano una primazia in Gallia; Arles nel quinto secolo era il centro amministrativo imperiale per la Gallia; nel 417 papa Zosimo istituisce la « vicaria » in favore del vescovo arlesiano, in quanto successore di un leggendario Trofino inviato dallo stesso S. Pietro a fondare la chiesa di Arles. Si presenta una giustificazione religiosa, sia pure leggendaria, diciamo noi oggi, ma allora probabilmente creduta vera, per legittimare la scelta dovuta al ruolo civile della città.

È la stessa motivazione che Roma utilizza per giustificare l'ufficio primaziale di Alessandria d'Egitto; lì la chiesa è stata fondata da S. Marco, inviato in Egitto dallo stesso S. Pietro e quindi è come se Alessandria fosse un'emanazione della sede romana e, come Antiochia, è sede petrina, perché fondata e presieduta o fatta fondare, dall'apostolo Pietro⁽¹⁹⁾.

3. Degna di rilievo è invece l'asserzione fatta nella succitata lettera di papa Innocenzo a Rufo del 417⁽²⁰⁾. Dopo aver sottolineato che dalla sacra Scrittura si ricava che come il Signore affidò a Mosè ogni potere per reggere Israele, così Cristo affidò agli apostoli il compito di curare ed affrontare ogni questione ed ogni urgente necessità nella chiesa; come in virtù di questo potere supremo S. Paolo incaricò Tito di curare la vita eccle-

(18) In *Acta* cit., n. 298, p. 555, n. 206, p. 405; n. 208, p. 407; n. 300, p. 561 ss.

(19) GAUDEMET, *op. cit.*, p. 400; DVORNIK, *op. cit.*, p. 37; sulle sedi petrine cfr. V. PARLATO, *L'ufficio patriarcale nelle chiese orientali dal IV al X secolo. Contributo allo studio della 'Communio'*, Padova 1969, p. 46 ss. e bibl. ivi cit.

(20) In *Acta* cit., n. 39, p. 107.

siale in Creta e Timoteo in Asia ⁽²¹⁾, così i papi hanno affidato la « vicaria » sull'Ilirico ai vescovi di Tessalonica e a Rufo in particolare ⁽²²⁾. È la prima volta che si ricollega un potere ultrametropolitano ad un fatto scritturistico.

4. Nella lettera di papa Sirico alla fine del IV secolo si stabilisce che non possono essere ordinati nuovi vescovi nell'Ilirico senza il consenso del vescovo di Tessalonica ⁽²³⁾; Gaudemet ⁽²⁴⁾ vede in questo un riconoscimento di un diritto analogo a quello posseduto da Alessandria per l'Egitto e da Roma per l'Italia suburbicaria ⁽²⁵⁾. Papa Innocenzo, nel 411, nell'elencare le prerogative del vicario non parla più delle elezioni episcopali, ma individua altri e più significativi poteri: controllo sui rapporti tra i singoli vescovi e Roma con la conseguenza che nessuna questione potrà essere portata dinanzi al papa senza essere munita del parere del vicario; competenza a stabilire, secondo il diritto della chiesa romana, le norme da applicare nei singoli casi; benché ogni provincia abbia il suo metropolita, il vescovo di Tessalonica, in virtù del suo speciale primato, può riunire concili, giudicare egli stesso le liti o rimetterle a Roma ⁽²⁶⁾. Questi ultimi punti sono ribaditi da papa Sisto nel 436, in una lettera ai vescovi dell'Iliria. Spetta al vicario giudicare e risolvere i dissidi interni sorti in quelle chiese, a lui sia riferito quanto

⁽²¹⁾ Di recente è stato ripreso il tema dei particolari poteri 'sopraepiscopali' conferiti a Tito e Timoteo per sostenere che gli Apostoli stessi hanno trasmesso poteri diversi (maggiori o minori) ai loro successori. Cfr. O. KÉRAMÉ, *Les chaires apostoliques et le rôle des patriacats dans l'Eglise*, in *L'Episcopat et l'Eglise universelle*, Paris 1962, p. 269.

⁽²²⁾ Già altre volte, nelle lettere dei papi, si accenna alla speciale posizione di Antiochia e di Alessandria (in *Acta* cit. n. 8, p. 60, lettera di Papa Giulio, a. 341; n. 18, p. 75, decreto di Gelasio, a. 382; n. 36, p. 103, lettera di papa Innocenzo, a. 415).

⁽²³⁾ In *Acta* cit., n. 23, p. 81.

⁽²⁴⁾ GAUDEMET, *op. cit.*, p. 404.

⁽²⁵⁾ Sui poteri dei metropoliti e dei patriarchi in ordine alle consacrazioni episcopali, cfr. PARLATO, *L'ufficio* cit., p. 84 ss.

⁽²⁶⁾ In *Acta* cit., n. 39, pp. 107-108.

esposto dai singoli sacerdoti; il vicario dovrà fare una relazione relativa ad ogni concilio tenuto e la S. Sede approverà gli atti conciliari tenendo presente la relazione⁽²⁷⁾.

Un'ulteriore precisazione sui poteri dei metropolitani relativi alle ordinazioni dei vescovi suffraganei si riscontra in un'altra lettera di papa Sisto⁽²⁸⁾. I metropolitani hanno sì il diritto di ordinare i vescovi soggetti nella propria provincia, ma se sorgono controversie o perplessità si sospenda l'ordinazione fino alla decisione della sede romana, rappresentata dal vescovo di Tessalonica.

Il controllo sulla nomina dei vescovi è un tipico potere riservato al vescovo 'superiori', così secondo la normativa allora vigente, specialmente in Oriente nel primo millennio il metropolita controlla le ordinazioni dei propri suffraganei, il patriarca quella dei suoi metropolitani.

Il vicario di Tessalonica non solo doveva difendersi dalle pretese dei vescovi di Costantinopoli, ma anche imporsi sui metropolitani illirici, i quali consacravano da sé i propri vescovi suffraganei e non partecipavano, a volte, ai concili indetti da lui⁽²⁹⁾.

(27) In *Acta* cit., n. 67, p. 174.

(28) In *Acta* cit., n. 66, p. 173. s.

(29) GAUDEMET, *op. cit.*, p. 407. Tra il 435 e il 518 furono tenuti a Tessalonica quattro concili, nel primo, tra il 435 e il 437, l'occasione era stata il tentativo del vescovo di Corinto Porigene di non sottostare al vescovo di Tessalonica come 'vicarius papae'; quest'ultimo inviò una lettera a Porigene per riaffermare la sua autorità, una parte della lettera stessa venne inviata, poi, a tutti i vescovi illirici, costoro si radunarono in Concilio a Tessalonica; anche papa Siricio inviò una lettera al concilio richiamando i vescovi, e Porigene in particolare, all'obbedienza. Si ha notizia di un altro concilio tenuto nel 451 allo scopo di ricondurre alla fede ortodossa gli eutichiani o monofisiti. Un concilio presieduto da Eudossio di Tessalonica fu tenuto nel 457 per ribadire la fede calcedoniana e recepire i canoni del Concilio di Calcedonia. L'ultimo concilio è del 518, celebrato per riconfermare l'accettazione della fede stabilita a Calcedonia non poté operare per l'incendio dell'edificio, in cui era riunito, ad opera dei dissidenti; cfr. *Dizionario dei concili*, V, Roma 1966, pp. 300-301. È da segnalare che nel 515 vescovi dell'Illirico e della Grecia si riunirono in una località imprecisata; costoro precisata per iscritto la loro fede ortodossa, si separarono dal proprio

Papa Leone, nel ribadire le prerogative godute dal suo vicario, raccomanda molta moderazione nell'esercizio della potestà vicaria; i metropolitani consacrino pure i loro vescovi, ma richiedano il preventivo assenso del vicario sulla scelta.

Il vicario non dovrà permettere — scrive papa Leone I⁽³⁰⁾ — che si ordinino vescovi per favori personali, per ambizione né per simonia. L'assenso del vicario per l'ordinazione è necessario e chi è stato consacrato vescovo senza tale assenso sappia che Roma lo considera in una posizione precaria « nullam sibi apud nos status sui esse noverit firmitatem », e che coloro i quali si sono arrogati questo potere dovranno render conto della loro usurpazione. Vescovi e metropolitani devono ubbidire alle decisioni del romano pontefice e del suo vicario⁽³¹⁾.

In più occasioni papa Leone ribadisce l'obbligatorietà delle disposizioni della sede romana in forza delle quali le chiese dell'Illirico sono soggette al vescovo di Tessalonica per la soluzione delle cause di maggiore importanza, e se queste non possono essere risolte dal vicario si deve ricorrere a Roma: « Si qua vero de causa maior evenerit, quae a tua fraternitate illic praesidente non potuerit definiri, relatio tua missa nos consulat, ut revelante Domino, cuius misericordia profiteamur esse quod sumus, quod ipse nobis aspiraverit rescribamus, ut cognitioni nostrae pro traditione veteris instituti et Apostolicae Sedis reverentia nostro examini vindicemus »⁽³²⁾.

In sostanza il vescovo di Tessalonica partecipa della 'sollicitudo' del papa, ma non della sua piena potestà⁽³³⁾.

metropolita Timoteo di Tessalonica, fedele all'imperatore Anastasio I seguace dell'eresia monofisita.

Cfr. *Dizionario dei Concili*, vol. II, Roma 1964, p. 179. Cfr. *infra* nota 45.

⁽³⁰⁾ In *Acta* cit., n. 69, p. 178 ss.

⁽³¹⁾ In *Acta*, cit., n. 69, p. 180.

⁽³²⁾ In *Acta*, cit., n. 69, p. 180.

⁽³³⁾ « Vices enim nostras [papae] ita tuae credimus caritati, ut in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis », in *Acta* cit., n. 74, p. 190.

Quando Giustiniano promuove al rango di capoluogo la sua città natale chiamandola Iustiniana Prima ed invita il papa a trasferire al vescovo di quella città il vicariato per l'Ilirico la sede romana acconsente e dalle lettere possiamo rilevare che il nuovo vicario ha gli stessi poteri di quello di Tessalonica.

Ci sono pervenute quattro lettere di papa Gregorio Magno, tre rivolte ai vescovi di *Iustiniana Prima* ed una ai vescovi della regione relative alla funzione vicaria. « Pallium — scrive papa Gregorio ⁽³⁴⁾ — vero ex more trasmisimus et vices vos circa subiectos debeatis exhibere placabiles, ut rectitudinem vestram diligere provocentur potius quam timere ». Il vicario dovrà guidare e correggere la vita ecclesiale con affetto paterno ⁽³⁵⁾, con l'esempio, con la bontà, con la prudenza, ma deve anche porsi a tutela dell'ordinata attività pastorale, deve essere giusto, non condannare alcuno arbitrariamente, impedire il furto o la dilapidazione dei beni ecclesiastici ⁽³⁶⁾. Anche nella lettera ai vescovi dell'Ilirico il papa pone l'accento sul ruolo pastorale dell'azione del vicario ed aggiunge che debbono obbedire alle disposizioni di lui che riguardano l'ordinamento ecclesiastico e la disciplina a meno che non contrastino con le norme canoniche ⁽³⁷⁾.

Va sottolineata la formula con cui papa Gregorio riconosce Giovanni come vescovo di *Iustiniana Prima*; scrivendo ai vescovi elettori afferma: « Quia ergo ex epistolis... in persona Iohannis fratris et coepiscopi nostri consensum omnium vestrum et serenissimi principis convenisse cognovimus voluntatem, magna nos exultatio habuit, talem Deo auctore ad sacerdotii officium fuisse provectum... Proinde iuxta postulationis vestrae desiderium praedictum fratrem et coepiscopum nostrum in eo quo est sacerdotii ordine constitutus nostri assensus auctoritate firmamus ra-

⁽³⁴⁾ Indirizzata al vescovo di Iustiniana Prima, in *Acta* cit., n. 247, p. 466.

⁽³⁵⁾ In *Acta* cit., n. 247, p. 466.

⁽³⁶⁾ In *Acta* cit., n. 247, p. 467.

⁽³⁷⁾ In *Acta* cit., n. 246, p. 465.

tamque nos eius consecrationem habere dirigentes pallium indicamus » (38).

Nella prima parte di essa il papa prende atto dell'assunzione all'episcopato di Giovanni, su cui si è riversata la scelta dei vescovi comprovinciali e dell'imperatore; nella seconda, su richiesta dei vescovi elettori « firmat » e « ratam habet » la di lui consacrazione episcopale inviandogli il pallio. I verbi « firmare » e « ratum habere » vanno intesi nel senso di rendere più stabile quella nomina perché riconosciuta da Roma, non nel significato di atto posteriore necessario, che si aggiunge alla designazione dei vescovi elettori, al fine di rendere giuridicamente valida la nomina stessa (39) e neppure nel significato (chiamato *confirmatio accidentalis*) di corroborare l'atto confermato rendendolo irrevocabile e definitivo (40).

La conferma nella lettera succitata, a parer mio, opera su di un piano di fatto e dà stabilità all'avvenuta nomina episcopale nella misura in cui l'autorità di Roma è sentita come condizionante nei rapporti interecclesiali; direi che la stabilità data in questa lettera è avvicicabile alla non stabilità che Roma riferisce ai vescovi ordinati senza l'autorizzazione del Vicario « nullam sibi apud nos status sui esse noverit firmitatem », già evidenziato sopra (41).

Del resto non troviamo in alcun'altra lettera il tema della conferma pontificia alle nomine dei vescovi di Tessalonica; al

(38) In *Acta* cit., n. 246, p. 465.

(39) Secondo la moderna dottrina *confirmatio essentialis* si ha nel caso in cui sia necessario l'intervento del papa perché un determinato atto possa dirsi formato o possa ottenere il risultato cui mirava; in questo caso gli effetti degli atti confermati, almeno da un punto di vista giuridico, devono essere ricollegati all'autorità ed alla volontà del romano pontefice. Cfr. V. PARLATO, *La 'conferma' pontificia alle deliberazioni del concilio di Calcedonia*, in *Studi Urbinati*, 1975-76, p. 113 s e bibl. ivi cit.

(40) Si ha invece *confirmatio accidentalis* quando viene data dal pontefice senza che sia preordinata *ad necessitatem*, essa ha come fine quello di corroborare l'atto confermato rendendolo irrevocabile e definitivo. cfr., PARLATO, *La 'conferma'*, cit., p. 114 e bibl. ivi cit.

(41) In *Acta* cit., n. 69, p. 180.

contrario in una lettera di papa Gelasio I (di un secolo precedente) indirizzata ai vescovi dell'Illirico si legge che per antica consuetudine i vescovi suffraganei venivano scelti con il consenso del metropolita, ed il metropolita dai vescovi comprovinciali⁽⁴²⁾. Nella lettera a Giovanni immediatamente posteriore a quella indirizzata ai vescovi elettori papa Gregorio poi non parla di conferma, ma si limita a dire a proposito: « Quibus non quoque in persona fraternitatis tuae per omnia consentimus; atque omnipotentem Dominum deprecamur, ut caritatem vestram sicut sua gratia elegerit, ita in omnibus sua protectione custodiat »⁽⁴³⁾.

5. Come risulta la funzione del vicario deve sempre essere improntata alla custodia dell'ortodossia e della retta vita ecclesiale. Egli riceve dopo la sua consacrazione episcopale il riconoscimento da Roma e l'investitura pontificia con l'invio delle lettere di comunione e del pallio.

La rottura della comunione determina la perdita dei poteri vicariali. Durante lo scisma di Acacio — sesto secolo — l'arcivescovo di Tessalonica sottoscrisse l'enotico⁽⁴⁴⁾, formula di fede ambigua, rompendo così la comunione con Roma. Una quarantina di vescovi dell'Illirico ripristinarono la comunione con la S. Sede, rompendola automaticamente con Tessalonica e sottraendosi alla primazia di quella sede. Nelle otto lettere pervenuteci di papa Ormisda (dal 517 al 520) relative alle vicende dell'Illirico si riafferma il tradizionale principio che chi mantiene la comunione ecclesiastica con le chiese prive della comunione romana non può essere in comunione con la S. Sede, e che il vescovo di Tessaloni-

(42) In *Acta* cit., n. 190, pp. 384-385.

(43) In *Acta* cit., n. 247, p. 466.

(44) Acacio patriarca bizantino fu privato della *communio* di Roma e deposto nel 484 a causa della sua tolleranza verso i monofisiti; la formula di fede da lui proposta (l'enotico) tendeva a trovare un compromesso tra la dottrina duofisita e quella monofisita, cfr. PARLATO, *L'ufficio* cit., p. 158, e bibl. ivi cit.

ca ⁽⁴⁵⁾, dal momento che non è più in comunione con Roma perché seguace di dottrine eterodosse, ha perso i poteri vicariali. Papa Ormisda aggiunge che il neo eletto vescovo di Nicopoli ha fatto bene a non notificare la sua nomina a quello di Tessalonica; questa omissione sarebbe stata colpevole se tra le due chiese ci fosse stata unità di comunione, ma dal momento che il vescovo di Tessalonica manca della comunione romana non può avere contatto con quello di Nicopoli, membro della comunione interecclesiale ortodossa ⁽⁴⁶⁾. La perdita dei poteri vicariali è dovuta all'assenza di comunione, per esser venuto meno il 'vinculum fidei': appena sarà ristabilita la comunione Roma riaffiderà al vescovo di Tessalonica la funzione primaziale con le prerogative tradizionalmente connesse ⁽⁴⁷⁾.

Benché ci sia assenza di comunione tra Roma e Tessalonica, e benché il vescovo Doroteo abbia sottoscritto l'enotico e perseguitato i calcedoniani, non troviamo un solo documento in cui il papa lo privi dell'episcopato, come del resto è avvenuto per gli altri patriarchi e vescovi orientali, eccettuato Acacio, ma abbiamo ben due lettere indirizzate dal Papa al vescovo Doroteo ⁽⁴⁸⁾, segno evidente che Roma considerava utile mantenere un dialogo anche con Tessalonica, come pure in quel periodo — chiamato dello scisma acaciano — si avevano scambi di lettere con i patriarchi costantinopolitani privi anch'essi della comunione romana.

Tessalonica rappresentava come Costantinopoli e gli altri patriarchati orientali un punto di riferimento ecclesiale, sì che la

⁽⁴⁵⁾ Nel 517 papa Ormisda scrive al vescovo di Tessalonica Doroteo rilevando che egli non può dolersi del comportamento tenuto dal vescovo Giovanni di Nicopoli il quale non gli aveva comunicato la sua avvenuta nomina episcopale; il vescovo di Tessalonica era caduto nello scisma ed aveva perso la comunione con Roma; il vescovo di Nicopoli se avesse comunicato con lui sarebbe a sua volta caduto nello scisma. In *Acta*, n. 206, p. 405.

⁽⁴⁶⁾ In *Acta*, cit., n. 205, p. 404.

⁽⁴⁷⁾ In *Acta* cit., n. 208, p. 407.

⁽⁴⁸⁾ In *Acta* cit., nn. 206, p. 405 e 221, p. 421.

funzione vicaria attribuita da Roma ai suoi vescovi non faceva altro che sanzionare di fatto una preminenza ormai consolidata.

I rapporti tra Roma ed il vicario entrarono in crisi altre volte, nel 592 il vescovo di *Iustiniana Prima* designato dall'imperatore Maurizio a giudicare in secondo grado una controversia tra diaconi e vescovo di Tebe in Tessaglia (Illirico) dette torto al vescovo, questi si rivolse a Roma recandosi personalmente a difendere la causa sua dinanzi a papa Gregorio. Costui non solo dette ragione al vescovo, ribaltando il giudizio del vicario, ma comminò al vicario stesso l'esclusione dalla comunione romana per quaranta giorni⁽⁴⁹⁾.

L'intervento di papa Gregorio fu certamente ispirato alla volontà di riaffermare la giurisdizione ultrametropolitana che competeva a Roma su quella regione, che allora politicamente era entrata a far parte dell'Impero d'Oriente. Si spiega così l'intento dell'imperatore ed il comportamento dei due primi giudici il metropolita di Larissa ed il vicario di *Iustiniana Prima* ligi alle direttive imperiali.

A seguito delle invasioni degli slavi i vescovati della penisola balcanica scomparvero quasi tutti; anche di *Iustiniana Prima* non abbiamo più notizie dopo Gregorio Magno⁽⁵⁰⁾. Il vicariato viene affidato nuovamente al vescovo di Tessalonica.

Anche nell'ultima lettera, in ordine di tempo, tra quelle pervenuteci, scritta da papa Martino, nel 649, si fa presente al clero e al popolo della Chiesa di Tessalonica che il loro vescovo è sospeso dalla comunione romana fino a quando non si sarà emendato per le azioni scismatiche perpetrate.

Siamo sempre nell'epoca della controversia monotelita, il vescovo di Tessalonica Paolo, soggetto politicamente all'imperatore bizantino e quindi condizionato dalla sede constantinopolitana,

⁽⁴⁹⁾ In *Acta* cit., n. 237, p. 452.

⁽⁵⁰⁾ *Storia* cit., vol. V, Torino 1971, pp. 137, 211, 249.

anziché sottoscrivere il formulario ortodosso inviatogli dal papa, spinge i legati pontifici ad accettare una professione di fede ambigua contenente delle affermazioni eretiche⁽⁵¹⁾.

A questo si aggiunge, come si rileva dalle lettere di papa Martino⁽⁵²⁾, che « non confessus sis ut subditum huic Apostolicae Sedi vicarium », avendo preferito riconoscersi nei fatti soggetto al volere dell'imperatore e della chiesa bizantina. Per questi motivi il papa scomunica e depone Paolo « quod depositus sis — gli scrive — ab omni sacerdotali dignitate et ministerio in sancta omnia, quae a nobis hic synodaliter sancita sunt ac definita... »⁽⁵³⁾.

Della scomunica e deposizione avverte anche il clero e il popolo della chiesa di Tessalonica⁽⁵⁴⁾ « eum canonicè ab omni⁽⁵⁵⁾ deposuimus sacerdotali dignitate et ministerio quod propria corrigens, ad apostolicam catholicæ ecclesiae redeat fidem », perciò essi non dovranno⁽⁵⁶⁾ « nec societatem nec connexionem cum huiusmodi homine, ac ne ulla ratione assentiamini eius doctrina », bensì rimanere saldi nella dottrina professata dalla sede romana.

6. Un paragone con i poteri vicariali di Arles mostra la ben diversa ed importante funzione del vescovo di Tessalonica. Il vicariato arlesiano si attuò per due secoli, dal 418 al primo decennio del settimo secolo. Nel 613 papa Bonifacio conferì a Floriano, vescovo di Arles, il pallio solo come distinzione personale dopo che Gregorio Magno era stato disposto a conferirlo anche a Sigario vescovo di Autun⁽⁵⁷⁾. Anche nel caso del vescovo di Arles

⁽⁵¹⁾ *Storia* cit., vol. V, Torino 1971, n. 192, p. 328.

⁽⁵²⁾ In *Acta* cit., n. 299, p. 562.

⁽⁵³⁾ In *Acta* cit., n. 299, p. 561.

⁽⁵⁴⁾ In *Acta* cit., n. 300, p. 563.

⁽⁵⁵⁾ In *Acta* cit., n. 300, p. 564.

⁽⁵⁶⁾ In *Acta* cit., n. 300, p. 565.

⁽⁵⁷⁾ *La Chiesa tra oriente e occidente, V-VII secolo* (*Storia della Chiesa* diretta da H. JEDIN, vol. III) Milano 1978, p. 262.

si tratta di un vicariato legato alla persona del vescovo, non alla sede; alla fine del quinto secolo, per un breve periodo il vicariato fu esercitato dal vescovo di Vienne⁽⁵⁸⁾. Una prima indicazione delle funzioni vicariali fu fatta proprio da papa Zosimo, da Leone Magno, confermata poi da papa Ilario; il vicario doveva informare Roma sui principali avvenimenti nelle Chiese in Gallia, tenere sinodi locali⁽⁵⁹⁾, fornire ai chierici di quelle regioni, che si mettevano in viaggio, le commendatizie del caso, a lui era stata riservata, per un certo periodo, l'ordinazione dei vescovi del Viennese e della Narbonese, controllandone così la nomina⁽⁶⁰⁾. Agli inizi del sesto secolo papa Simmaco conferì a Cesario di Arles la nomina esplicita a vicario per tutte le province galliche e iberiche. Le sue competenze però sono sempre ristrette al conferimento dei salvandotti per i chierici che si mettono in viaggio dalla Gallia e una generica sollecitudine a salvaguardia dell'ortodossia della fede⁽⁶¹⁾; alla metà del sesto secolo il papa conferisce al vicario

⁽⁵⁸⁾ *La Chiesa* cit., p. 259.

⁽⁵⁹⁾ *La Chiesa* cit. p. 259; nel periodo che ci interessa sono stati celebrati in Arles sotto la presidenza del vescovo — Vicarius Papae — sei concili; il 1° del 451 approvò la tesi romana poi fatta propria dal concilio di Calcedonia sul dogma cristologico; il 2° del 455 dirimette la controversia relativa alla giurisdizione dell'abate di Lerins e del vescovo di Fréjus sui monaci-chierici; il 3° del 463 sull'estensione territoriale della provincia ecclesiastica di Vienne; il 4° del 475 condannò l'eresia predestinaziana; il 5° del 524 dette regole sulle ordinazioni ecclesiastiche; il 6° del 554 trattò questioni liturgiche, cfr. *Dizionario dei Concili*, vol. I; Roma 1963, pp. 84-87. Due concili sono stati tenuti a Orange: il 1° del 441 cui parteciparono i metropoliti di Lione e di Vienne, fu presieduto da Ilario di Arles riconosciuto come capo ecclesiastico di tutta la regione tra il Rodano e le Alpi; fu regolata la disciplina ecclesiastica in tutto il sud est delle Gallie; il 2°, del 529, sempre presieduto dal vescovo di Arles, presente anche il prefetto del pretorio Liberio, condannò le tesi semi-pelagiane, le deliberazioni furono approvate da papa Bonifacio II, (cfr. nota 61) cfr. *Dizionario dei Concili*, vol. III Roma, 1965, p. 237-238.

⁽⁶⁰⁾ GAUDEMET, *op. cit.*, p. 400.

⁽⁶¹⁾ «... in tutta la contesa semipelagiana Cesario [vescovo di Arles] non apparve affatto come un principe della Chiesa cosciente di possedere una particolare delega di poteri. Richiese piuttosto istruzioni a Roma, e le ricevette da Papa Felice IV; inoltre fece confermare ancora una volta le decisioni del suo sinodo da papa Bonifacio II». *La Chiesa* cit., p. 260.

arlesiano la competenza a risolvere le questioni ecclesiastiche, ma sempre con l'assistenza di un sinodo, ed escluse le *causae maiores* ⁽⁶²⁾.

Il vicario di Tessalonica, posto in un territorio ai confini con la Chiesa orientale, risente della sua concezione ecclesiale e della sua organizzazione, e detiene una potestà ecclesiastica simile a quella che esercitano, o cominciano ad esercitare, i patriarchi orientali nei confronti dei vescovi della propria giurisdizione patriarcale, cioè controllo sull'ortodossia della fede, sull'osservanza della disciplina ecclesiastica, sulla nomina dei vescovi ⁽⁸³⁾; il vicario di Arles, invece, assume una funzione ispettiva, a volte come osservatore ⁽⁶⁴⁾, a volte come controllore ⁽⁶⁵⁾, in specifiche materie.

Per il vicario di Tessalonica, che esplica soprattutto una funzione di salvaguardia della giurisdizione ultrametropolitana del romano pontefice in Illirico e di contenimento dell'espansione della chiesa bizantina, occorre un maggior potere ecclesiastico; al vicariato di Arles, sorto per soddisfare l'ambizione dei vescovi residenti in una città innalzata al ruolo di capoluogo civile dell'amministrazione imperiale in Gallia, il contenuto della funzione vicaria viene individuato ed aumentato nel corso di due secoli per decorare una sede episcopale civilmente importante ⁽⁶⁶⁾, non per necessità ecclesiali; quando quest'ultime sorgeranno allora cadrà il vicariato di Arles in favore di Lione il cui vescovo viene a svolgere un ruolo importante nell'episcopato e nella vita politica della Gallia dell'alto medio-evo ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶²⁾ *La Chiesa* cit., p. 262.

⁽⁶³⁾ PARLATO, *L'ufficio* cit., p. 67.

⁽⁶⁴⁾ *La Chiesa* cit., p. 259.

⁽⁶⁵⁾ Ad esempio durante la penitenza di Contumeliano vescovo di Riez il papa affidò esplicitamente al suo vicario di Arles la vigilanza sulla sede vacante; cfr. *La Chiesa* cit., p. 260.

⁽⁶⁶⁾ Il vicariato non era un elemento ecclesiastico strutturale, il vicario non poteva operare se non *ad nutum pontificis* e quasi mai esercitò un ruolo preminente circa l'attività pastorale interecclesiale; cfr. *La Chiesa* cit., pp. 260-261.

⁽⁶⁷⁾ *La Chiesa* cit., p. 262.